



Allegato quale parte integrante dell'atto  
Determinazione Dirigenziale n. 8648 del  
– 14/10/2022

composto da n pagine

Il Direttore dell'Area MUDEC, Progetti  
Interculturali e Arte nello Spazio

Pubblico

Marina Pugliese

**Accordo di Collaborazione**  
**finalizzato alle attività di ricerca e comunicazione inerenti la “Missione**  
**archeologica e antropologica sulle Ande – Progetto Antonio Raimondi” e al**  
**miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva al patrimonio del MUDEC.**

---

**Tra**

il **Comune di Milano**, C.F. 01199250158, rappresentato dal Direttore dell'Area MUDEC, Progetti Interculturali e Arte nello Spazio Pubblico e del Museo delle Culture, dott.ssa Marina Pugliese, nata a omissis, il omissis, per l'incarico ricoperto di dirigente del Comune di Milano - con sede legale in Piazza della Scala 2 e domicilio fiscale in Piazza della Scala 3, codice fiscale e partita I.V.A. 01199250158, che interviene al presente atto in rappresentanza e nell'interesse del Comune stesso (di seguito “il Comune”)

**e**

la **Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM**, C.F. 80071270153, con sede in Via Carlo Bo n. 1, 20143 – Milano, rappresentata dal Rettore Prof. Gian Battista Canova, ivi domiciliato per la carica (di seguito “IULM”)

**PREMESSO CHE**

- il Museo delle Culture, ufficialmente inaugurato con la presentazione della Collezione Permanente, il 27 ottobre 2015, rappresenta uno spazio museale fortemente innovativo. Oltre alle funzioni tradizionalmente museali, il Mudec si pone come “polo culturale di incontro delle comunità a Milano, simbolo di pluralità e partecipazione, luogo vivo di espressione delle diversità, di valorizzazione delle peculiarità etno-antropologiche e di integrazione”, come stabilito dalla Deliberazione di G.C. n. reg. 2866 del 30/12/2013, istitutiva del Museo;
- il Museo intende essere in costante dialogo con le comunità internazionali presenti sul territorio per dare ampia espressione alla pluralità delle culture che lo abitano e restituirne la complessità e a tale obiettivo ha destinato uno spazio specifico denominato “Spazio delle Culture Khaled al-Asaad”;
- il Museo ha da tempo attivato rapporti diretti con le comunità di riferimento non solo a livello locale ma anche nei paesi da dove provengono le collezioni del Mudec, con progetti di ricerca



che, con strumenti innovativi come la co-progettazione, favoriscano una maggiore comprensione dei contesti di ritrovamento delle collezioni e al contempo veicolino una narrazione del patrimonio del Mudec condivisa con le popolazioni native. Un caso concreto è rappresentato dalle azioni di co-progettazione e in generale dalle ricerche scientifiche che il personale del museo attua nell'ambito della Missione Archeologica e Antropologica Progetto A. Raimondi nel sito di Tumshukayko nella provincia di Caraz.

- il Museo inoltre ha come obiettivo centrale incrementare l'accessibilità in termini fisici e cognitivi al patrimonio museale.
- IULM promuove lo studio della realtà culturali e linguistiche del mondo contemporaneo. L'analisi dei fenomeni interlinguistici e interculturali e degli articolati contesti di saperi in cui essi si innestano privilegia l'approccio inter e multidisciplinare (in ambito linguistico, letterario, storico, geografico, antropologico, economico, giuridico e sociale) e ha al suo interno molte professionalità che effettuano ricerche di alto profilo su tematiche latinoamericane.

### VISTO

l'art 15 della Legge n. 241/1990, a norma del quale le Amministrazioni pubbliche possono concludere "accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" e l'art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

#### Art. 2 - Oggetto

Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione di 2 progetti.

Progetto 1. Scavi archeologici nel sito urbano di Tumshukayko (Caraz, Perù)

Il personale del museo conduce da diversi anni degli scavi archeologici nella zona andina in collaborazione e con il sostegno del Ministero degli affari Esteri italiano e con l'aiuto di una serie di istituzioni locali. La collaborazione mira a sostenere gli scavi nelle attività già in essere e ad amplificare la loro comunicazione e promozione in Italia attraverso una serie di attività di promozione, che potranno comprendere, a titolo esemplificativo, mostre, video, conferenze ma anche progetti di comunicazione digitale multilingue, anche in collaborazione con HumanLab – centro di ricerca per la comunicazione delle scienze umanistiche - e con IULM Movie Lab.

Progetto 2.

Nell'ambito del più ampio obiettivo di migliorare l'accessibilità fisica e cognitiva al patrimonio del Mudec, la collaborazione è finalizzata alla realizzazione di una serie di azioni per rendere di più immediata lettura e di più facile accesso i percorsi, la segnaletica direzionale, le opere e i contenuti del museo sia online che offline. Si cita, a titolo di esempio, la progettazione di una guida sonora semplificata del percorso permanente del museo ad uso di utenti dislessici e autistici in collaborazione con il Centro di ricerca Euresis del Dipartimento di Studi umanistici dell'Università IULM.



### **Art. 3 – Impegni di IULM e del Comune di Milano**

Relativamente al progetto 1

La Direzione scientifica del Museo si impegna a svolgere le attività di scavo e di ricerca nel sito di Tumshukayko con la massima diligenza e a condividere con IULM i risultati della ricerca per attivare le azioni di comunicazione di cui sopra.

IULM si impegna a sostenere le operazioni di scavo e di comunicazione realizzando attività per un valore di € 10.000,00, come specificato all'articolo 4 che segue.

Relativamente al progetto 2

Il personale scientifico di entrambe le istituzioni si impegna a mettere in campo le proprie competenze specifiche per progettare e realizzare, compatibilmente con le risorse disponibili e anche partecipando congiuntamente a bandi di finanziamento, progetti che implementino l'accessibilità alle collezioni da parte di persone con disabilità fisiche o cognitive.

### **Art. 4 – Oneri economici**

Per l'esecuzione dei progetti oggetto del presente contratto, non è previsto a favore di IULM alcun corrispettivo o rimborso spese, ciò perché IULM si impegna nel finanziamento della missione archeologica e nella realizzazione dei progetti previsti dall'accordo in cambio della condivisione e pubblicazione congiunta dei risultati ottenuti con le indagini archeologiche e la ricerca del personale scientifico delle parti.

IULM si impegna a realizzare attività di scavo e di comunicazione per un valore di € 10.000,00, concordandole con il Direttore scientifico della Missione Raimondi. Le parti prendono reciprocamente atto che le attività di scavo potranno essere finanziate anche da altri partner (enti pubblici e/o privati).

Il direttore scientifico della missione Raimondi presenterà il rendiconto delle spese sostenute nelle modalità previste dai regolamenti di ateneo.

### **Art. 5 - (Proprietà intellettuale)**

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti alla co-titolarità, alla gestione della proprietà intellettuale e alle azioni e attività rivolte alla valorizzazione dei risultati conseguiti nello svolgimento dei progetti.

### **Art 6 – Promozione, accesso, curatela scientifica, sponsorizzazioni**

Le parti concorderanno la strategia promozionale delle iniziative condividendo eventuali conferenze stampa, la linea grafica, elaborati soggetti a divulgazione.

L'accesso da parte del pubblico a tutte le attività realizzate nell'ambito dei progetti sarà gratuito o compreso nel biglietto del Museo.

### **Art. 7 - Entrata in vigore**

Il presente accordo entra in vigore a partire dal momento della sua firma da parte dei legali rappresentanti delle parti, successiva all'approvazione dei rispettivi organi competenti.

**Art. 8 - Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha durata 15 mesi a partire dall'ultima sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo.

Nel caso in cui, alla data di scadenza, restassero da svolgere adempimenti di carattere amministrativo, gestionale e/o di rendicontazione, l'accordo manterrà la propria efficacia limitatamente alle parti applicabili all'attività da svolgere e sino alla loro definitiva esecuzione.

**Art. 9 - Copertura assicurativa**

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi museali sarà disciplinato dai regolamenti interni e dalle normative vigenti.

**Art. 10 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e normativa anti-Covid 19**

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e ivi compreso il rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in materia di contenimento del virus Covid-19.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

**Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti provvederanno reciprocamente al trattamento, diffusione e comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo secondo quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e dal D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii..

**Art. 12 - Uso dei loghi delle parti**

Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 107-109 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine della/delle iniziativa/e comune/i e quella/e di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo Quadro.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art. 1 del presente accordo, richiederà il previo consenso della parte interessata, anche con semplice scambio di lettere.

Milano



Comune  
di Milano

Milano, li \_\_\_\_\_18/10/2022

**COMUNE DI MILANO**  
**Area MUDEC, Progetti Interculturali e Arte**  
**nello Spazio Pubblico**  
**Museo delle Culture**  
Il Direttore  
Dott.ssa Marina Pugliese

**Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM**  
Il Rettore  
Prof. Gian Battista Canova

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. n. 241/1990

Originale sottoscritto conservato in atti presso l'Area MUDEC, Progetti Interculturali e Arte nello Spazio Pubblico